



Comune di
Capurso
Provincia di Bari

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

L.go San Francesco 70010 – Capurso (Ba) Tel. 080/4551014 - Fax 080/4550256

E-mail : comandante.pm@comune.capurso.bari.it – polizia.municipale@comune.capurso.bari.it

Nuovo Regolamento di Polizia Urbana

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1: Finalità

- 1) Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente locale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2) Il presente Regolamento è di norma efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio e ad uso pubblico, salvo diversa previsione.
- 3) Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente "Regolamento di Polizia Urbana".

Art. 2: Funzioni di Polizia Urbana

- 1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del Decreto Legislativo n. 112/98 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59".

Art. 3: Accertamento delle violazioni

- 1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Municipale, nonché agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria.
- 2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche.
- 3) L'Autorità Comunale può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, secondo le procedure delineate dagli articoli 17 e 18 della L. 689/81.

Art. 4: Importi delle sanzioni amministrative pecuniarie

- 1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento saranno aggiornate periodicamente, con deliberazione della Giunta dell'Ente, nei limiti edittali di cui alla normativa dell'art. 7 bis del T.U.E.L. (D. Lgs. 267/2000) e con arrotondamento all'unità di

Euro.

Art. 5: Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e le concessioni previste dal presente Regolamento

- 1) Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate in base al presente Regolamento saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
 - personalmente al titolare;
 - senza il pregiudizio dei diritti di terzi;
 - con obbligo del titolare di riparare tutti gli eventuali danni causati durante e dopo la esecuzione dei lavori e delle occupazioni consentite tenendo sollevato il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'autorizzazione data;
 - con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni momento, nuove condizioni che si rendessero necessarie per motivi di pubblico interesse, sospendendo, se del caso e ad insindacabile giudizio, l'efficacia dei provvedimenti stessi, fatte salve le facoltà di revoca in qualsiasi momento nei modi e per i motivi previsti dal vigente Regolamento.

TITOLO II : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 6: Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 comma 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti, le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 7: Occupazione di suolo pubblico

- 1) Salvo quanto previsto dal Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e fatte salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico nonché dello spazio ad esso sovrastante e sottostante, di natura temporanea, deve essere oggetto di apposito provvedimento di autorizzazione da parte della Amministrazione Comunale.
- 2) La concessione per le occupazioni di suolo pubblico per un periodo non inferiore all'anno sono considerate permanenti, quelle per periodi di tempo inferiori all'anno sono temporanee.
- 3) Le concessioni, sia di natura temporanea che di natura permanente, sono rilasciate nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
- 4) Le concessioni scadono alla data stabilita e potranno essere rinnovate con le modalità di cui al successivo articolo 9.
- 5) Le concessioni a tempo determinato soggette a tributo/canone di concessione esplicheranno la propria efficacia dopo il versamento del tributo/canone dovuto, pena la prevista soprattassa e la sanzione pecuniaria prevista dalle norme in vigore.
- 6) Chi effettua la occupazione di suolo pubblico o privato di uso pubblico, senza essere in possesso della prescritta concessione, è punito ai sensi del vigente Regolamento comunale che disciplina l'occupazione delle aree pubbliche.
- 7) Chi effettua una occupazione di suolo pubblico o privato di uso pubblico deve astenersi dal recare qualsiasi forma di intralcio o disturbo alle attività limitrofe e, più in generale, ai cittadini.
- 8) Il concessionario che viola le norme del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00.

Art. 8: Sospensione e revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico

- 1) In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può sospendere o revocare la concessione di occupazione di area pubblica, sia per l'inosservanza

alle disposizioni del presente Regolamento, sia per il mancato rispetto delle disposizioni prescritte, ovvero per ragioni di viabilità o per altro motivo di pubblico interesse sopravvenuto.

- 2) Nei casi di revoca, l'Amministrazione ha l'obbligo del solo rimborso della quota di tributo/canone corrispondente al periodo di tempo intercorrente tra la revoca e la scadenza fissata.

Art. 9: Rinnovo

- 1) Le concessioni decadono alla data stabilita nell'atto di concessione, soltanto in casi eccezionali e per giustificati motivi potranno essere rinnovate.
- 2) A tal fine il concessionario è tenuto a presentare domanda motivata al Comune almeno 5 (cinque) giorni prima della data di scadenza, per le occupazioni temporanee, e, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data di scadenza, per le occupazioni permanenti.
- 3) Il concessionario che viola le norme del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00.

Art. 10: Termine e modalità per il pagamento del tributo/canone per l'occupazione di suolo pubblico

- 1) Il tributo/canone dovuto per le occupazioni di suolo pubblico dovrà essere corrisposto secondo le modalità di cui all'art. 50 del D.lgs. 15/11/1993 n.507 ed al vigente "Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa", nel rispetto dei seguenti termini:
 - 1) per le occupazioni temporanee di suolo pubblico: prima del ritiro della concessione;
 - 2) per le occupazioni permanenti di suolo pubblico:
 - a) per il primo anno (fino al 31 Dicembre), entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima;
 - b) per ciascuno degli anni successivi a quello di rilascio della concessione, sempre che non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinano un maggiore ammontare dell'importo dovuto, entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Art. 11: Collocazione di tavoli, sedie, fioriere e piante ornamentali nell'area pubblica

- 1) L'autorizzazione avente per oggetto la occupazione di marciapiedi, banchine ed aree soggette a pubblico passaggio con tavoli, sedie, fioriere e piante ornamentali od altro, può essere rilasciata a favore dei gestori e/o esercizi limitatamente agli spazi antistanti.
- 2) L'occupazione di suolo pubblico deve essere sempre autorizzata con apposito atto dal settore Assetto del Territorio
- 3) In ogni caso sul marciapiedi e sulla banchina deve rimanere uno spazio libero avente una larghezza minima di un metro, affinché sia consentita la circolazione pedonale, in particolar modo dei soggetti diversamente abili.
- 4) L'Amministrazione può negare l'autorizzazione, anche se le anzidette misure minime fossero rispettate, quando vi si oppongono ragioni di viabilità e di sicurezza della circolazione o per altri motivi di interesse pubblico.
- 5) I tavoli e le sedie da esporre davanti ai pubblici esercizi devono essere solidi, decorosi, uniformi a colori intonati e sempre puliti.
- 6) In ogni caso l'occupazione non dovrà costituire intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, nonché dei soggetti diversamente abili.
- 7) Il titolare, od altra persona, che viola le disposizioni del presente articolo o le prescrizioni contenute nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a € 150,00.

Art. 12: Installazione di vetrine, espositori, distributori automatici o di altre attrezzature

- 1) La installazione di vetrine, espositori e distributori automatici sul suolo pubblico è sempre subordinata al rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune.
- 2) In caso di riparazione o di modifiche del piano stradale, che richiedessero la temporanea rimozione delle attrezzature o di altro oggetto occupante il suolo pubblico, i titolari di autorizzazione sono obbligati ad eseguire tale rimozione e la ricollocazione in pristino, con le modifiche rese necessarie dalle nuove condizioni del piano stradale, a loro spese, rischio e pericolo.
- 3) Il concessionario che viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00. Tutte le attrezzature saranno rimosse a cura della Amministrazione addebitando le eventuali spese a carico dell'autore della violazione o del responsabile in solido.

Art. 13: Occupazione di suolo pubblico con cartelli mobili e con striscioni pubblicitari

- 1) Oltre a quanto previsto dal regolamento comunale sulle pubbliche affissioni, l'occupazione di suolo pubblico o spazi sovrastanti con cartelli o striscioni pubblicitari deve essere oggetto di apposito provvedimento di autorizzazione del Settore Polizia Municipale, sentito, eventualmente, il parere del Settore Assetto del Territorio.
- 2) Chi viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00.

Art. 14: Disciplina per l'esposizione dei cartelli pubblicitari

- 1) Gli Enti, le organizzazioni sindacali, religiose, politiche, sportive, culturali, filantropiche, ecc. che intendono esporre cartelli per pubblicizzare ogni loro manifestazione, devono farne domanda al Comune almeno 7 (sette) giorni prima dell'inizio della manifestazione. La domanda deve essere presentata e firmata dal responsabile o da un rappresentante della manifestazione.
- 2) E' consentita una esposizione massima di n. 30 cartelli per le manifestazioni di cui al comma precedente, che trovano svolgimento nel territorio comunale. E' consentita una esposizione massima di n. 10 cartelli per le manifestazioni di cui al comma precedente che trovano svolgimento in altri Comuni.
- 3) I cartelli mobili non dovranno superare le dimensioni di m. 0.70 x 1.00. Saranno consentite dimensioni superiori solo se adeguatamente motivate. I cartelli recanti la pubblicità delle manifestazioni di cui al 1° comma, potranno essere esposti sette giorni prima dell'inizio della manifestazione e dovranno essere rimossi il giorno successivo al suo termine.
- 4) E' vietata l'esposizione di cartelli mobili nel centro storico.
- 5) La installazione dei cartelli deve essere eseguita dal titolare della autorizzazione o da un suo delegato, previo accordo con il Comando di Polizia Municipale, Settore competente al rilascio dell'autorizzazione. I suddetti cartelli non dovranno in alcun modo costituire pericolo o limitare la visibilità per chiunque circoli sulle strade o a chi, provenendo da proprietà privata, vi si immetta.
- 6) Essi dovranno essere collocati ad almeno 10 metri dai crocevia o dalle curve e ad una distanza esterna dal bordo della carreggiata non inferiore a metri 1.00.
- 7) Su tutto il territorio comunale è vietata la esposizione di cartelli che rechino pubblicità di natura commerciale, la quale deve essere effettuata unicamente negli appositi spazi per mezzo dell'Ufficio Affissioni.
- 8) Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00.

Art. 15: Collocazione e caratteristiche dei cartelli

- 1) E' vietata la collocazione di cartelli mobili che per forma, disegno, colorazione o ubicazione possano ingenerare confusione con la segnaletica stradale.
- 2) I pali metallici a sostegno della segnaletica verticale non potranno essere utilizzati per sostenere cartelli mobili.

- 3) Tutti i cartelli irregolari, abusivamente installati o sistemati in modo sconveniente saranno rimossi a cura della Amministrazione, addebitando le eventuali spese a carico dell'autore della violazione o del responsabile della manifestazione pubblicizzata.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00.

Art. 16: Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

- 1) Previo consenso della proprietà non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e manifestazioni culturali e sportive per tutta la loro durata e per un periodo di non oltre sette giorni prima e 24 ore dopo, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo.
- 2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.
- 3) Le violazioni di cui al comma 1) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00.

Art. 17: Luminarie

- 1) La collocazione di luminarie lungo le strade – sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività e privi di qualsiasi riferimento pubblicitario – è soggetta a preventivo nulla osta rilasciato dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza ex art 110 del Regolamento d'esecuzione del R.D. 773/31 (Testo Unico delle leggi di P.S.).
- 2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso scritto della proprietà.
- 3) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli, e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.
- 4) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare all'Autorità Comunale una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati. E' altresì fatto obbligo di fornire al Comune la reperibilità telefonica di un responsabile per eventuali interventi urgenti.
- 5) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
- 6) La rimozione degli impianti deve avvenire entro e non oltre 10 giorni dal termine di scadenza previsto nell'autorizzazione.
- 7) Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 18: Atti vietati su suolo pubblico ed aree private ad uso pubblico

- 1) Sul suolo pubblico e nelle aree private ad uso pubblico è vietato:
 - a) Lavare i veicoli di qualsiasi genere.
 - b) Eseguire attività che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle

persone deteriorare immobili o elementi di arredo urbano. E' comunque sempre vietato il getto di cose atte ad imbrattare o molestare le persone sia sulle aree di cui all'art. 1 che nelle parti di comune o di altrui uso.

- c) Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private.
 - d) Gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere.
 - e) Effettuare operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di animali.
 - f) Bivaccare recando intralcio o disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso, abbandonare o gettare a terra rifiuti di ogni genere (carta, mozziconi di sigaretta, ecc..).
 - g) Creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito.
 - h) Soddisfare in spazi ed aree pubbliche bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati.
 - i) E' vietato sdraiarsi in ogni modo alla pubblica vista, mostrare nudità, piaghe e deformità ributtanti.
 - j) Abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
 - k) Introdursi e fermarsi sotto i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro nonché nei manufatti che costituiscono arredo urbano sul territorio comunale.
 - l) Effettuare, su tutto il territorio, la pubblicità mediante lancio di volantini dai velivoli o veicoli ovvero mediante volantaggio con apposizione del foglietto di propaganda sul parabrezza dei veicoli. E' consentito il volantaggio mano a mano o a domicilio con previa autorizzazione; l'autorizzazione sarà rilasciata, previa presentazione di apposita domanda almeno 7 (sette) giorni prima dell'iniziativa, dal Comando di Polizia Municipale, dietro pagamento delle tassa di pubblicità e dei diritti di rilascio.
- 2) La violazione di cui al comma 1, punto d), comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €70,00 a €420,00 e l'obbligo di cessare immediatamente lo scarico delle acque e dei liquidi.
 - 3) La violazione di cui al comma 1, punto g), comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €70,00 a €420,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
 - 4) La violazione di cui al comma 1, punto l), comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
 - 5) Le altre violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19: Divieto di giochi sul suolo pubblico

- 1) Su suolo pubblico o ad uso pubblico nonché su aree aperte al pubblico è vietato praticare giochi che possono arrecare intralcio o disturbo, procurare danni ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri.
- 2) È vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva che possa arrecare intralcio alla circolazione e pericolo per la pubblica incolumità.
- 3) È assolutamente vietato sul suolo pubblico o ad uso pubblico nonché su area aperta al pubblico, l'uso dei pattini, monopattini, palle ed altri attrezzi simili.
- 4) La violazione di cui al comma 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00.
- 5) La violazione di cui al comma 3 è punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria del sequestro, finalizzato alla confisca, della cosa utilizzata per commettere l'illecito.

Art. 20: Marciapiedi

- 1) E' vietato percorrere i marciapiedi con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia ed autorizzati.
- 2) La violazioni di cui sopra comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a 150,00.

TITOLO III : CURA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 21: Disposizioni di carattere generale

- 1) Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche luoghi privati in vista al pubblico debbono essere tenuti costantemente puliti e in stato decoroso.
- 2) Durante la esecuzione di lavori edili o di qualsiasi altra operazione o attività non è consentita la diffusione o lo spargimento di polveri che possono determinare nocimento e disagio per le persone e comunque superare la normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 Codice civile.
- 3) I rifiuti debbono essere obbligatoriamente depositati negli appositi contenitori (cassonetti o mastelli). E' fatto espressamente divieto abbandonare rifiuti su suolo pubblico - ivi compresa l'area nei pressi delle isole ecologiche (a lato dei cassonetti). I rifiuti ingombranti devono essere smaltiti tramite il ritiro a domicilio o il conferimento alla stazione ecologica. E' vietato altresì mantenere veicoli in area pubblica o privata in condizioni di abbandono visibili al pubblico.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a 500,00 e soggiace altresì alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 22: Obblighi dei concessionari occupanti le aree pubbliche

- 1) E' vietato agli esercenti di pubblici esercizi, di negozi e di altre attività, titolari di concessione per la occupazione di suolo pubblico, abbandonare rifiuti o insudiciare il suolo stesso. La pulizia dell'area è a totale carico dell' esercente il quale ha l'obbligo di provvedervi immediatamente.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00 e soggiace altresì alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 23: Disposizioni riguardanti i gestori di negozi

- 1) E' vietato, ai titolari dei negozi e dei pubblici esercizi, gettare o depositare sulla pavimentazione dei marciapiedi o dei viali le immondizie o i rifiuti provenienti dai loro esercizi o locali.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00 e soggiace altresì alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 24: Trasporto di materiali

- 1) Il trasporto di materiali di facile dispersione, quali terra, detriti, sterpaglie, carta, cartone, sostanze in polvere, materiali liquidi o semiliquidi deve essere effettuato su veicoli atti o predisposti affinché sia evitata ogni dispersione o la caduta al suolo.
- 2) A carico del trasgressore è imposto l'obbligo di provvedere con immediatezza alla pulizia del suolo.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da €25,00 a 150,00.

Art. 25: Manutenzione degli edifici e delle aree

- 1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità. E' fatto obbligo a chiunque proceda alla verniciatura di infissi, pareti, cancellate od altro, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare insudiciamento ai passanti.
- 2) I proprietari dei fabbricati prospicienti le aree pubbliche o private di uso pubblico hanno l'obbligo di eseguire l'estirpazione dell'erba che sorge lungo il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta e per tutta la loro lunghezza.
- 3) Qualunque guasto, rottura, provocata sulla pavimentazione, sulle griglie, sui telai dei marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere immediatamente riparato a cura e spese del proprietario il quale deve in ogni caso informare l'Autorità Comunale.
- 4) I proprietari, i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 5) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 6) Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
- 7) I proprietari, i locatari o i concessionari hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
- 8) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive.
- 9) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 10) Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €70,00 a €420,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 11) Le violazioni di cui agli altri commi 2), 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 26: Scavi e posa delle condutture sul suolo pubblico

- 1) La posa e la riparazione delle condutture dell'acquedotto, dell'energia elettrica, del metano, delle linee telefoniche e dei collegamenti con la rete fognaria, devono essere oggetto di apposito provvedimento da parte del Settore Assetto del Territorio.
- 2) Sono a carico del concessionario tutte le opere necessarie per riparare i guasti cagionati dagli scavi e dalla posa, manutenzione e riparazione dei fili, dei sostegni e delle condutture, ripristini del suolo durante e dopo la esecuzione dei lavori, gli intonaci, ecc.
- 3) Qualora vengano eseguiti scavi sulle strade, il primo ripristino deve essere eseguito immediatamente affinché siano eliminate cause di pericolo per la circolazione.
- 4) Nel caso in cui il primo ripristino non venga eseguito con l'asfaltatura, il concessionario ha l'obbligo di eseguire costantemente la necessaria manutenzione per eliminare le condizioni di pericolo.
- 5) Qualora, anche a distanza di un tempo indefinito e fino a quando l'Amministrazione non assuma in carico le zone interessate, gli scavi si abbassino o vengano a manifestarsi condizioni di pericolosità il concessionario è responsabile del ripristino e degli eventuali danni causati a persone o cose.
- 6) I concessionari, prima, durante e dopo la esecuzione dei lavori dovranno attenersi alle

istruzioni che saranno prescritte nel provvedimento di concessione e dovranno comunicare al Settore Assetto del Territorio il giorno in cui verrà dato inizio ai lavori.

- 7) Allorquando le condotte, le tubazioni e gli impianti, di cui alle norme precedenti, non presentassero sufficienti garanzie di isolamento e di funzionamento, l'Amministrazione a suo giudizio insindacabile dispone la immediata riparazione o sostituzione in modo da evitare inconvenienti o pericolo a spese del proprietario o del concessionario.
- 8) L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere alla verifica dello stato di isolamento e di manutenzione e a tale scopo i concessionari dovranno mettere a disposizione del Comune il personale necessario a loro spese.
- 9) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27: Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri - scarico nelle caditoie

- 1) Durante le occupazioni di suolo pubblico e per effetto della esecuzione di lavori sul suolo e nel sottosuolo in prossimità e in corrispondenza delle caditoie o delle immissioni nelle fognature, è vietato lo scarico e la immissione di qualsiasi materiale solido e di acque mescolate a sabbia o cemento che possano essere causa di otturazione o di intasamento al regolare deflusso delle acque piovane.
- 2) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da imprese adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi e inodori.
- 3) Le violazioni di cui al comma 1 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4) Le violazioni di cui al comma 2 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 28: Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

- 1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
 - a) Apporre, disegnare ovvero incidere, scritti, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici ed i cassonetti. Il Sindaco disporrà per la immediata pulizia e cancellazione a spese del trasgressore.
 - b) E' vietato arrampicarsi sugli alberi, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti.
 - c) I visitatori di luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi.
 - d) Modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici.
 - e) Spostare le panchine dalla loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere.
 - f) Collocare direttamente o indirettamente su pali della pubblica illuminazione, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose e manifestazioni politiche, sportive e culturali che, comunque, dovrà essere apposto o affisso negli appositi spazi o infrastrutture predisposte, se non in contrasto con altre norme.
- 2) Sugli edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato apporre o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 29: Cura del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività del mercato settimanale, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto negli articoli successivi, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) I contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
- 4) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
- 5) E' comunque sempre vietato, in qualsiasi operazione di pulizia, provocare la dispersione dei rifiuti stessi ed il sollevamento molesto di polveri.
- 6) Le violazioni di cui ai commi 1), 2) , 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione delle azioni e dei comportamenti contrari a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 30: Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi di piante radicate su suolo privato devono essere mantenuti all'interno del confine di proprietà; qualora sporgano su area pubblica devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo, intralcio o danno, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata; in entrambi i casi non debbono comunque impedire o limitare la visibilità di segnali stradali. Le siepi vive che sorgono all'interno delle proprietà private ubicate in corrispondenza di curve o di crocevia non devono superare l'altezza di cm. 70 dal piano stradale o comunque devono essere mantenute ad una altezza tale affinché non sia impedita o limitata la visibilità alla circolazione stradale.
- 3) Sono fatte salve le norme di cui all'art. 29 del Codice della strada.
- 4) I rami e le foglie cadute sulla superficie stradale e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00 e l'obbligo dell'ottemperanza di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 31: Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati, dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) Le violazioni di cui ai comma precedente comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00 per fossati e canali di lunghezza del fronte fino a 10 m.l. e da €100,00 a € 500,00 per fossati e canali di lunghezza del fronte superiore a 10 m.l., nonché l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 32: Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.

- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 33: Pulizia delle aree limitrofe alle attività di produzione di beni e servizi

- 1) Ferme restando le norme generali in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, i titolari e gestori di esercizi commerciali, pubblici esercizi, attività artigianali, industriali, uffici, banche e simili, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività abbandonati nelle immediate vicinanze, e comunque nel raggio di tre metri dal perimetro della struttura in parola, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante/limitrofa, compresa l'area di parcheggio, risulti perfettamente pulita.
- 2) Nelle adiacenze e relativi spazi pertinenziali degli esercizi pubblici, degli esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare, i gestori sono tenuti a collocare, durante l'orario di apertura, appositi contenitori di rifiuti e a provvedere al loro svuotamento.
- 3) La violazione di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi
- 4) La violazione di cui al comma 2 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00.

Art. 34: Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli gocciolanti fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi lasciandoli sopra spazi ed aree pubbliche.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 35: Divieto di lavaggio di animali e/o di altri oggetti sul suolo pubblico

- 1) In tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico è vietato il lavaggio di animali e/o di altri oggetti.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00.

Art. 36: Divieto di esercizio di attività artigiane sul suolo pubblico

- 1) Sulle strade di pubblico transito destinate alla circolazione dei veicoli a motore, è vietato esercitare qualsiasi tipo di attività artigianale o comunque esercitare qualsiasi attività sul suolo pubblico, senza l'autorizzazione del Servizio Attività Produttive.
- 2) Sono, altresì, vietate, nei luoghi pubblici, le riparazioni di veicoli ad eccezione per i casi fortuiti o di forza maggiore.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00.

Art. 37: Danneggiamento e/o insudiciamento delle strade

- 1) Durante il transito sulle strade pubbliche le ruote dei veicoli e gli attrezzi ad essi collegati devono essere tenuti puliti onde evitare ogni possibile spargimento di materiali (terra, erbaggi, letame, ecc....) che possono causare pericolo per la circolazione ovvero insudiciamento e/o imbrattamento della strada; il materiale cosparso dovrà essere raccolto a cura del trasportatore.
- 2) E' vietato transitare nelle pubbliche vie con qualsiasi mezzo che possa arrecare danni alla pavimentazione stradale. Chiunque, violando la presente disposizione, arrechi danni alla pavimentazione stradale, oltre alla sanzione prevista, è tenuto ad eseguire i conseguenti ripristini.
- 3) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa

pecuniaria di €25,00 a €150,00.

- 4) Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00.

Art. 38: Fumaioli e canne fumarie

- 1) I fumaioli, le canne fumarie e le condutture di gas incombusti o inquinanti, devono essere realizzate ad una altezza superiore ai tetti delle case limitrofe. Le canne fumarie devono essere periodicamente pulite.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di €25,00 a €150,00 e con l'obbligo dell'adeguamento alla norma.

Art. 39: Depositi nelle proprietà private

- 1) Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista è vietato depositare qualsiasi tipo di materiale che nuoccia all'estetica o al decoro della città.
- 2) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00.

Art. 40: Getto di materiale di demolizione

- 1) E' vietato gettare dall'alto sulla pubblica via o in luoghi ad essa adiacente, sia dai ponteggi che dagli edifici o cantieri, i materiali di demolizione.
- 2) Tali operazioni devono essere eseguite utilizzando appropriati strumenti o accorgimenti per evitare pericolo, rumori e l'espandersi di polvere.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00.

Art. 41: Viali e giardini pubblici

- 1) Nei viali e giardini pubblici è vietato, salvo speciale autorizzazione:
 - a) Giocare con la palla, introdursi con i veicoli in genere, biciclette (eccezion fatta per parcheggiarle nelle apposite rastrelliere), carretti, cavalli ed altri animali, eccettuati i cani, i quali devono essere sempre provvisti di museruola e tenuti al guinzaglio;
 - b) coricarsi nelle aiuole fiorite, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine in maniera sconveniente;
 - c) danneggiare e sporcare i sedili, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - d) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili, dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dall'Autorità;
 - e) svolgere competizioni sportive senza autorizzazione;
 - f) danneggiare la vegetazione.
- 2) E' consentito ai bambini di età non superiore ai 5 (cinque) anni il gioco della palla, l'uso dei tricicli, di piccole biciclette, automobiline a pedale, monopattino e altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone e a cose.
- 3) Le norme suddette, in quanto applicabili, si applicano anche nel caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze cittadine.
- 4) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 150,00 e, in caso di gioco con la palla, la sanzione accessoria del sequestro finalizzato alla confisca.

TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE E DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 42: Limitazioni al prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati

- 1) In determinati periodi dell'anno, con apposita ordinanza Sindacale, potrà essere regolamentato il prelievo dell'acqua dal pubblico acquedotto e dai pozzi privati per annaffiare orti e giardini o per altri usi non strettamente indispensabili.

Art. 43: Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00 e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al comma 1.

Art. 44: Oggetti mobili

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra sporgenza dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta; è vietato installare antenne paraboliche sui davanzali, sui balconi o su qualunque altra sporgenza dell'edificio immediatamente prospiciente su area pubblica.
- 2) Tende parasole e simili sovrastanti il suolo pubblico o destinato a pubblico passaggio debbono lasciare uno spazio libero, in altezza, non inferiore a metri 2,20.
- 3) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 45: Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre, cancellate o altro ovvero imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante.
- 3) Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, etc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 4) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 2) e 3) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €70,00 a €420,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 46: Accensione di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiale di qualsiasi tipo o accendere fuochi nei centri abitati, compreso materiale di varia natura presenti nei cantieri edili e di scarti di lavorazioni artigianali e commerciali.
- 2) E' fatto salvo quanto previsto per la distruzione di piante o porzioni di esse per motivi fitosanitari, colpite da patologie per le quali la normativa di settore espressamente disponga l'eliminazione in loco per mezzo del fuoco (es. piante colpite dal "colpo di fuoco batterico"), documentati dall'Asl.
- 3) Su aree private è consentita l'accensione di fuochi limitatamente all'alimentazione controllata di barbecue, caldaie ed analoghi.
- 4) E' comunque vietato accendere fuochi a distanza inferiore a 100 m dai luoghi indicati dall'art.

59 c.2 R.D. 773/31 (Testo Unico delle leggi di P.S.) ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt.100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.

- 5) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 6) L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche, se non espressamente autorizzato. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, fatti salvi i diritti dei terzi nonché le norme igienico sanitarie.
- 7) Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi ed alla distanza previsti dai precedenti commi del presente articolo, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui ed il fuoco deve essere assistito dal numero occorrente di persone fino a quando sia spento.
- 8) Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 70,00 a €420,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 9) Le violazioni di cui ai commi 3), 4), 5), 6) e 7) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 47: Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari, deve renderli inutilizzabili dopo le ore 22,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 48: Uso dei dispositivi antifurto

- 1) Fatto salvo quanto disposto dalle normative vigenti, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 10 minuti complessivi.
- 2) Sulle aree di cui all'art. 1 comma 2, fatto salvo, altresì, quanto previsto dall'art.155 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.
- 3) La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €70,00 a €420,00 ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.
- 4) Le violazioni di cui al comma 2) comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00 .

Art. 49: Quietè notturna, pausa pomeridiana e lavori agricoli /giardinaggio

- 1) È vietata qualsiasi azione (urla, schiamazzi e altro) suscettibile di disturbare la quiete notturna, dalle ore 24.00 alle ore 07.00.
- 2) In particolare, è vietata l'esecuzione di attività o lavori rumorosi di qualsiasi genere tra le ore 21.00 e le ore 07.00 e tra le 14.00 e le 16.00.
- 3) Il Comune, in caso di comprovate necessità e tenuto conto degli interessi di terzi, può accordare, su richiesta scritta, deroghe debitamente autorizzate.
- 4) La domenica e negli altri giorni festivi è vietata l'esecuzione di attività od opere rumorose o moleste per il vicinato.
- 5) Le macchine agricole e da giardino (taglia erba, soffiatrici, nebulizzatori, macchine per il taglio della legna, ecc.) sono ammesse solo se munite di silenziatori efficaci e la loro utilizzazione è

consentita nei giorni feriali dalle ore 07.00 alle ore 14.00 e dalle 16.00 alle 21.00.

- 6) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a fare cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 50: Rumori da lavori edili

- 1) Il lavoro sui cantieri deve essere organizzato in modo da limitare le emissioni foniche nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. Particolare riguardo va usato in prossimità delle scuole durante le lezioni, delle chiese e del cimitero durante le funzioni.
- 2) Ai lavori edili sono applicabili pure le seguenti limitazioni:
 - a) ove possibile le macchine e gli attrezzi edili devono essere azionati elettricamente in prossimità di scuole, ospedali, chiese e cimiteri durante le funzioni. Un altro genere di propulsione può essere usato solo quando l'impiego dell'elettricità non è ragionevolmente esigibile e previa comunque autorizzazione del Comune, su richiesta scritta e motivata;
 - b) i motori a scoppio sono subordinatamente ammessi solo se muniti di silenziatori efficaci;
 - c) i compressori, le gru e gli altri macchinari devono essere costantemente lubrificati affinché il loro funzionamento sia regolare e non provochi rumori molesti; a richiesta deve essere presentato il rapporto di manutenzione;
 - d) i martelli pneumatici e le perforatrici devono essere muniti di mantello isolante;
 - e) non è consentito far girare a vuoto, inutilmente, qualsiasi macchina edile che produce rumore.
- 3) L'esecuzione di lavori edili con macchinari e utensili rumorosi è di regola vietata dalle ore 21.00 alle ore 07.00 e dalle 14.00 alle 16.00, nei giorni feriali dal lunedì al sabato; è sempre vietata la domenica e negli altri giorni festivi.
- 4) Il proprietario, il direttore dei lavori e le imprese esecutrici o gli incaricati dell'esecuzione delle opere sono responsabili per il rispetto sul cantiere o sul lavoro delle presenti disposizioni. In caso di inosservanza il Comune può ordinare l'adozione di adeguate misure di protezione, quali l'uso di rivestimenti assorbenti o di altri accorgimenti idonei per ridurre i rumori, limitare l'esecuzione dei lavori a determinati periodi e orari o ordinare la sospensione dei lavori. È riservata la procedura di contravvenzione.
- 5) In casi particolari il Comune, tenuto conto dei diversi interessi, può concedere deroghe su richiesta scritta e debitamente motivata
- 6) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a fare cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 51: Apparecchi per la riproduzione del suono e strumenti musicali - manifestazioni pubbliche e feste

- 1) Gli apparecchi di riproduzione e amplificazione del suono nonché gli strumenti musicali quali ad es. pianoforti, tamburi, trombe, ecc. possono essere usati soltanto all'interno degli edifici e entro i limiti di legge, tali da non disturbare il vicinato.
- 2) Dopo le ore 22.00 e sino alle ore 7.00 e tra le ore 14.00 e le ore 16.00 i suoni devono essere ridotti in modo tale da non essere percepiti da terzi.
- 3) Su tutto il territorio comunale è vietato l'impiego di altoparlanti fissi o installati su veicoli a scopo commerciale o pubblicitario o su edifici a scopo religioso e/o divulgativo.
- 4) L'organizzazione di una manifestazione occasionale di qualsiasi genere (come ad esempio gare, sagre, feste, concerti, comizi, giochi all'aperto e attività sportive) è soggetta ad autorizzazione comunale.
- 5) Se è previsto l'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica, deve essere indicato al momento della domanda d'autorizzazione della manifestazione.
- 6) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a fare cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 52: Fuochi d'artificio, petardi, ecc.

- 1) L'accensione di fuochi d'artificio, lo sparo di mortaretti, bombette e castagnette, ecc. sono vietati su tutto il territorio comunale.
- 2) Deroghe al presente disposto potranno essere concesse in particolari occasioni di spettacoli pirotecnici pubblici e/o privati (questi ultimi previamente autorizzati).
- 3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a € 500,00 e la sanzione accessoria del sequestro amministrativo, finalizzato alla confisca, dei fuochi d'artificio, mortaretti, bombette, castagnette e similari.

Art. 53: Veicoli a motore e lavori domestici

- 1) L'uso di veicoli a motore non deve cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di cura e di riposo e durante le ore notturne, tra le ore 24.00 e le ore 07.00.
- 2) E' segnatamente vietato:
 - a) usare in modo continuo e inadeguato l'avviamento e far girare a vuoto il motore di veicoli fermi;
 - b) far girare a regime elevato il motore a vuoto o circolare con innestate inutilmente le marce più basse;
 - c) accelerare in modo smodato, soprattutto al momento della partenza;
 - d) circolare troppo rapidamente con carico sciolto o con rimorchi nelle curve e in salita;
 - e) caricare e scaricare veicoli senza precauzioni e trasportare carichi rumorosi senza fissarli o senza isolarli;
 - f) utilizzare a volume elevato ed eccessivo gli apparecchi di riproduzione del suono installati nel veicolo e il richiamo tramite segnalatori acustici.
- 3) Restano riservate le norme della legislazione vigente sulla circolazione stradale.
- 4) Chi esegue lavori domestici deve avere riguardo per i coinquilini ed i vicini. La battitura dei tappeti, materassi, ecc. è ammessa ogni giorno dalle ore 08.00 alle ore 11.00 ad esclusione della domenica e dei giorni festivi infrasettimanali.
- 5) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a fare cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 54: Giochi all'aperto e attività sportive

- 1) La pratica di giochi e di attività sportive all'aperto, che possono arrecare disturbo a terzi, è permessa di regola dalle ore 08,00 alle ore 24.00, previa autorizzazione.
- 2) Tenuto conto delle condizioni locali, il Comune può decretare delle restrizioni, rispettivamente dietro domanda scritta e motivata o deroghe agli orari di cui al precedente capoverso.
- 3) I giochi all'interno dei locali chiusi devono essere installati e disposti in modo tale da non arrecare disturbo ai coinquilini e al vicinato.
- 4) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a € 500,00 ed il trasgressore è tenuto a fare cessare immediatamente le emissioni rumorose.

Art. 55: Esclusioni – Campane e altre fonti di rumore

- 1) Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le sorgenti sonore che producono effetti esclusivamente all'interno di locali adibiti ad attività artigianali o industriali, senza diffusione di rumori nell'ambiente esterno, per le quali resta ferma la disciplina di cui al d.lgs. 277 del 15/08/1991.
- 2) È escluso dal campo di applicazione del presente regolamento il suono delle campane e l'uso di impianti di riproduzione del suono per via elettroacustica collegati con funzioni liturgiche in quanto tale sorgente sonora rientra nell'attività tutelata dall'art. 2 dell'accordo tra Stato e Santa Sede del 18/02/84 ed è disciplinato dagli organi diocesani locali.
- 3) Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento i cantieri mobili e a carattere d'urgenza, giusta provvedimento del Settore Assetto del Territorio, necessari al ripristino di servizi di pubblica utilità, di protezione civile e lavori pubblici oltre che di igiene urbana.

- 4) L'applicazione della presente Regolamento è esclusa nei casi di attività programmate e debitamente autorizzate in forma temporanea, quali gli eventi sportivi, le forme di aggregazione sociale e le attività assimilate.

Art. 56: Depositi esterni (protezione dagli insetti nocivi e molesti)

- 1) Fatte salve specifiche normative di settore, al fine di prevenire la diffusione e la riproduzione di insetti nocivi e molesti (es. zanzara tigre), presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno degli stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
- 2) All'interno delle aree e degli spazi aperti sia privati che pubblici, comprese aree agricole, terrazzi e balconi, è vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in ripristino dei luoghi.

Art. 57: Produzione di odori, gas, polveri, vapori nauseanti o inquinanti

- 1) E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, polveri e vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che arrechino disturbo ai cittadini.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico. L'Autorità Comunale potrà adottare tutti quei provvedimenti idonei a far cessare l'attività insalubre o molesta.

TITOLO V : ANIMALI

Art. 58: Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) La violazione di cui al precedente comma comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00 e l'obbligo di far cessare il rumore.

Art. 59: Custodia, tutela e pascolo degli animali

- 1) Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario, o di chi ne abbia la temporanea custodia, in buone condizioni igienico-sanitarie; dovrà essere inoltre curato ed accudito secondo necessità e fatto visitare da medici veterinari ogni qualvolta il suo stato di salute lo renda necessario.
- 2) I proprietari o detentori di animali sono responsabili della loro custodia, al fine di evitarne la fuga o esporli a pericoli per la loro incolumità fisica.
- 3) I proprietari o detentori devono prevenire comportamenti dell'animale che arrechino disturbo o pericolo alla collettività e/o danni alle cose.
- 4) E' vietato aizzare cani e/o altri animali in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone, altri animali e provocare danneggiamenti di cose.
- 5) I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli, nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, con apposito guinzaglio avente una misura non superiore a mt. 2,00, fatte salve le eventuali aree per cani individuate dal Comune. I conduttori dei cani devono portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
- 6) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria.
- 7) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
- 8) I proprietari dei cani dovranno operare affinché gli animali siano messi in condizioni di non

uscire dalle recinzioni e di non sporgere con la testa fuori dalle medesime, nei casi in cui esse confinino con i marciapiedi o altro luogo di passaggio, in modo tale da rendere impossibile il rischio di morsicature ai passanti.

- 9) Ai proprietari di animali o a chiunque li abbia in custodia è fatto obbligo di rimuovere le loro deiezioni che abbiano sporcato portici, marciapiedi o altri spazi pubblici. Chiunque conduca il cane in ambito urbano deve avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle feci che dovranno essere smaltite nei cassonetti dei rifiuti solidi urbani.

E' vietato a chiunque:

- a) effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - b) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree di cui all'art. 1;
 - c) lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
- 10) Il pascolo su terreni di proprietà altrui, senza consenso espresso del proprietario del fondo, è vietato in qualsiasi epoca dell'anno. Il concessionario del pascolo deve essere fornito di permesso scritto, a meno che il proprietario del fondo sia presente, da esibirsi ad ogni richiesta degli agenti.
- 11) E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualunque sorta lungo i cigli, le scarpate e i fossi laterali delle strade.
- 12) La violazione delle disposizioni di cui al comma 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 e la sanzione accessoria dell'adempimento della prescrizione omessa e/o l'immediata cessazione della condotta illecita.
- 13) La violazione delle altre disposizioni del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e la sanzione accessoria dell'adempimento della prescrizione omessa e/o l'immediata cessazione della condotta illecita.

Art. 60: Detenzione di animali da reddito o autoconsumo

- 1) Nel centro abitato è vietata la detenzione di animali da reddito o autoconsumo. Tali animali, fuori dai centri abitati, possono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie dei regolamenti vigenti.
- 2) L'apicoltura non è consentita nel centro abitato, fatte salve le attività già insediate all'entrata in vigore del presente Regolamento.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VI : POLIZIA ANNONARIA

Art. 61: Vendita con consumo immediato

- 1) Negli esercizi di vicinato e laboratori artigianali di panificazione abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
- 2) Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.
- 3) Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle sanzioni di cui alla legge 287/1991.

Art. 62: Attività miste

- 1) Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di commercio, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature od arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.
- 2) I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistico - edilizia e sanitaria, fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.
- 3) Chi viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria

del pagamento di una somma da € 70,00 a € 420,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 63: Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- 1) Nel territorio comunale possono svolgere l'attività di vendita in forma itinerante, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Piano del commercio su aree pubbliche e dal relativo Regolamento ivi allegato:
 - a) i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A) di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio) rilasciata da un Comune della Regione Puglia ed i titolari di autorizzazione di tipo B) di cui all'articolo 28 del Decreto Legislativo 114/98 rilasciata da qualsiasi Comune italiano;
 - b) i produttori agricoli esercenti l'attività di vendita al minuto dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende.
- 2) L'attività di vendita in forma itinerante, compresa quella svolta dai produttori agricoli può essere esercitata solamente con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia a contatto con il terreno, non sia esposta su banchi, e a condizione che la sosta non superi il tempo strettamente necessario a servire il consumatore.
- 3) Per lo svolgimento dell'attività di cui al presente articolo si dispone inoltre che:
 - a) L'attività di vendita è vietata a meno di 200 metri dal perimetro dell'area dei mercati settimanali e giornalieri dalle aree delle fiere e sagre, quando gli stessi sono in esercizio;
 - b) E' vietata l'attività di "imbonitore" mediante megafoni, microfoni con altoparlanti o qualsiasi altro strumento atto a creare disturbo.
- 4) E' vietata la vendita tramite estrazioni a sorte o pacchi a sorpresa.
- 5) L'esercente, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale.
- 6) L'esercente ha l'obbligo di tenere pulito lo spazio occupato e l'area circostante per un raggio di 2 metri. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti, chiuderli accuratamente in sacchetti a perdere e depositarli nei luoghi prescritti.
- 7) Chiunque violi le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Decreto Legislativo 114/98.
- 8) Chiunque non osservi le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da €70,00 a €420,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 64: Commercio su aree pubbliche – regime della aree

- 1) I titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche ed i produttori agricoli possono essere autorizzati, anche temporaneamente o stagionalmente, a svolgere l'attività in aree appositamente individuate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale. Si applica quanto previsto dal vigente Piano del Commercio su aree pubbliche e dal relativo Regolamento Comunale ivi allegato.

Art. 65: Occupazioni per esposizione di merci

- 1) Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.
- 2) I generi alimentari possono essere collocati al suolo solo previo ottenimento del nulla osta dell'ASL e devono, comunque, essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dallo stesso.
- 3) L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse.
- 4) Fatto salvo quanto disposto dai vigenti Regolamenti Comunali, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una

somma da €25,00 a €150,00 e all'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 66: Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'esterno di pubblico esercizio

- 1) L'allestimento di aree attrezzate all'esterno dei pubblici esercizi per consentire la somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, fermo restando il rispetto delle norme di sorvegliabilità, in materia edilizia-urbanistica, del Codice della Strada, e fatti salvi i diritti di terzi, è subordinato alla presentazione della notifica ai sensi dell'art. 6 del Regolamento CEE nr. 852/2004 al Dipartimento di Sanità Pubblica competente per territorio, corredata degli allegati previsti dalla predetta normativa.
- 2) Qualora l'attività di cui al comma 1) sia esercitata su suolo pubblico occorre, altresì, la concessione all'occupazione di suolo pubblico, il pagamento dei relativi oneri ed il rispetto dei Regolamenti Comunali.
- 3) Le attività di cui ai commi precedenti non possono prolungarsi oltre l'orario indicato espressamente per l'esercizio pubblico interessato.
- 4) Salvo violazioni di altre norme legislative o regolamentari, chi viola le disposizioni di cui ai precedenti commi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €70,00 a €420,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.

Art. 67: Disciplina dei giochi leciti e degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità

- 1) I titolari o gestori dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali, delle sale da gioco e dei circoli privati con somministrazione di alimenti e bevande in cui si effettuino giochi leciti o vi siano collocati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) sono vietati ai minori di anni 14, i giochi leciti e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità;
 - b) i predetti divieti dovranno essere resi noti mediante l'apposizione, sulla parte anteriore di ogni apparecchio, di cartelli (con fondo bianco e caratteri neri, la cui altezza non potrà essere inferiore a 3 cm), ben visibili e leggibili.
- 2) Le violazioni ai disposti del presente articolo comportano l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 17bis e 17ter del R.D. 773/31 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Art. 68: Scambio di cose tra hobbisti e scambisti

- 1) Ferma restando la necessaria concessione di occupazione di suolo pubblico da richiedersi secondo il regolamento specifico, tutte le iniziative finalizzate allo scambio di prodotti da parte di hobbisti e scambisti, anche se si svolgono in area privata, devono essere preventivamente comunicate al Settore Attività Produttive, che le autorizza purché si tratti di uno scambio di merci e non di una vendita.
- 2) Il valore simbolico che lo scambista eventualmente attribuisce alla propria merce deve essere esposto in modo chiaro, ben visibile e ben leggibile su ogni articolo.
- 3) La vendita anziché lo scambio della merce comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs 114/98 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio);
- 4) Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00.

Art. 69: Servizi igienici nei locali pubblici

- 1) Agli esercenti di bar - caffè ed in genere dei locali di pubblico ritrovo è fatto obbligo di tenere costantemente agibili ed a disposizione immediata della clientela i servizi igienici.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00.

Art. 70: Pubblicità dei prezzi

- 1) La pubblicità dei prezzi è disciplinata dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 114/98 (Riforma della disciplina relativa il settore commercio), dal Decreto Legislativo 84/2000 (Attuazione della direttiva 98/06/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi) e dal presente Regolamento.
- 2) I soggetti che vendono merci rientranti nella sfera della propria attività, compresi artigiani, industriali e produttori agricoli, su tutti i prodotti esposti per la vendita al dettaglio, nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o su aree pubbliche, o sui banchi di vendita, ovunque collocati, devono indicare, in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
- 3) Per i prodotti d'arte, di antiquariato e per i prodotti di oreficeria, l'obbligo di pubblicità dei prezzi s'intende assolto anche tramite l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall'interno dell'esercizio di vendita e non dall'esterno (Circolare Ministero Industria Commercio Artigianato 3467 del 28.05.1999).
- 4) Per quanto non previsto dal Decreto Legislativo 114/98 e dal Decreto Legislativo 84/2000, chi non osserva le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da €70,00 a €420,00 ed è tenuto alla regolarizzazione dell'attività.
- 5) Chi viola le disposizioni di cui al comma 3 è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 22 del Decreto Legislativo 114/98 (Riforma della disciplina relativa il settore commercio).

Art. 71: Materiale Pornografico

- 1) E' vietato porre in vendita materiale pornografico ad una distanza inferiore a m. 500 da luoghi di culto, case di cura, case protette in genere, cimiteri, scuole di qualsiasi ordine e grado e insediamenti destinati all'educazione e allo svago di bambini e ragazzi. La distanza è calcolata fra i due punti più prossimi appartenenti alle distinte unità immobiliari calcolate sul percorso pedonale più breve.
- 2) E' vietato esporre in luogo pubblico o visibile da luogo pubblico materiale a contenuto pornografico.
- 3) Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da €70,00 a €420,00.

Art. 72: Mestieri girovaghi

- 1) Non può essere esercitato il mestiere ambulante di disegnatore o scrittore, di cenciaiolo, di saltimbanco, cantante, suonatore, lustrascarpe, arrotino, parcheggiatore e mestieri analoghi senza previa comunicazione indirizzata alla Polizia Municipale, almeno 2 giorni prima dell'inizio della attività. Detta comunicazione dovrà contenere, oltre ai dati identificativi di chi esercita il mestiere, anche il periodo in cui si svolge l'attività e le zone interessate.
- 2) La mancata presentazione o il ritardo della trasmissione della comunicazione di cui al comma 1 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 e l'immediata sospensione della attività.

Art. 73: Obbligo di vendita (offerta al pubblico)

- 1) In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, l'esercente il commercio, sia in sede fissa che itinerante, assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda e ne corrisponda il prezzo. L'esercente è altresì responsabile dei danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
- 2) Chiunque non rispetta quanto previsto nel presente articolo soggiace ad una sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00.

TITOLO VII: VARIE

Art. 74: Collocazione del numero civico e della targhetta dell'amministratore di condominio

- 1) Il numero civico di ogni fabbricato deve essere collocato dal proprietario, dal possessore, dall'amministratore di condominio o da colui che lo detiene a qualsiasi titolo, in modo tale da essere leggibile dalla strada pubblica sulla quale il fabbricato stesso è prospiciente.
- 2) Gli amministratori professionali di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo, e-mail e recapito telefonico. La targhetta deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato e se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, deve essere realizzata conformemente alle prescrizioni indicate dal Settore Assetto del Territorio.
- 3) E' fatto altresì obbligo al proprietario di mantenere affisso all'interno degli edifici il numero degli interni.
- 4) Le violazioni di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €150,00 e l'obbligo dell'adeguamento alle vigenti disposizioni.

Art. 75: Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

- 1) Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale in materia di rifiuti, la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, sono soggette all'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata dal Settore Assetto del Territorio con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale.
- 2) Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Associazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata in modo leggibile dal responsabile dell'Associazione o Ente.
- 3) Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.
- 4) Sono in ogni caso vietate le raccolte di cui sopra in prossimità di scuole, luoghi di cura e cimiteri.
- 5) La violazione di cui ai commi 2) e 3) comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a € 150,00.
- 6) Le violazioni di cui al comma 4) comporta una sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 76: Accattonaggio

- 1) E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo con insistenza, molestia e offensiva.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €25,00 a € 150,00 e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 77: Artisti di strada

- 1) Fatto comunque salvo quanto previsto da altre normative, l'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire, in particolare, nel rispetto delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale. Tale attività può essere esercitata previa comunicazione, almeno 5 giorni prima, alla Polizia Municipale.
- 2) L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico è disciplinata dal vigente Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.
- 3) L'omessa comunicazione alla Polizia Municipale dello svolgimento dell'attività è punita con

una sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00.

Art. 78: Divieto di campeggio libero

- 1) In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi e le altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.
- 2) Con apposita ordinanza il Sindaco dispone affinché gli organi di Polizia diano immediata esecuzione al disposto del primo comma con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione di chiunque possieda i mezzi e le capacità tecniche necessarie. A costoro, e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge, è fatto obbligo di collaborare con gli organi di Polizia per l'attuazione di quanto sopra disposto.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria da €70,00 a €420,00 e a questa consegue l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli destinatari dell'ordinanza di cui al 2° comma del presente articolo. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico degli stessi soggetti destinatari dell'ordinanza predetta.

Art. 79: Ingresso abusivo in strutture comunali

- 1) Fatto salvo il disposto di cui all'art. 637 C.P., è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni o qualsiasi altro stabile o riparo che proteggono strutture comunali quali parchi, giardini comunali, piscine, campi sportivi, ecc.
- 2) La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €300,00.

Art. 80: Contrassegno dell'Ente locale

- 1) E' vietato usare lo stemma dell'Ente locale, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi pubblici per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione dell'Ente locale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della cessazione dell'illecito e l'eliminazione delle cose che ne furono il prodotto.

Art. 81: Cortei funebri, processioni e manifestazioni

- 1) I cortei funebri, comunicati per iscritto al Comando della Polizia Municipale almeno 4 ore prima della partenza, devono muovere dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro e dovranno percorrere l'itinerario più breve sino alla chiesa in cui si svolgeranno i riti funebri rispettando le eventuali particolari disposizioni da parte del Comando di Polizia Municipale; durante i cortei funebri è vietato spargere sulla pubblica via fiori od altro.
- 2) Le processioni o altre manifestazioni religiose o civili, che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale; è vietato, per ragioni di sicurezza nella circolazione stradale, lo spargimento della cera durante le processioni o altre manifestazioni religiose o civili.
- 3) Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 82: Collocamento di targhe o lapidi commemorative

- 1) Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche è necessario ottenere l'approvazione da parte del Settore Assetto del Territorio, facendo salva l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.
- 2) A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi dell'epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto dal caso.
- 3) L'ente nel concedere il permesso potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di un'apposita commissione.
- 4) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VIII: SANZIONI

Art. 83: Sanzioni amministrative

La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie indicate nei singoli articoli; a tal fine si rinvia al " Regolamento Comunale per l'accertamento e applicazione sanzione amministrative", approvato con Deliberazione del C.C. n. 51 del 15/11/2003.

Quando le norme del presente Regolamento dispongono che, oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria, vi è l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

Quando il trasgressore non esegue l'obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio. In tal caso, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Per le violazioni ai disposti del presente Regolamento non espressamente sanzionati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €150,00.

Art. 84: Sospensione delle autorizzazioni

- 1) Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge e dal presente Regolamento, il trasgressore in possesso di autorizzazione o concessione, sarà soggetto alla sospensione dell'autorizzazione o della concessione nei seguenti casi:
 - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti la disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o rimessa in pristino, conseguenti al fatto;
 - c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della autorizzazione.

TITOLO IX : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 85: Abrogazioni di norme

- 1) Il presente Regolamento abroga espressamente il Regolamento precedente e le Ordinanze Sindacali n. 10 del 15/07/2010 (Ordinanza Sindacale per la prevenzione e repressione dei rumori molesti e inutili nonché degli schiamazzi e dei comportamenti in pubblico lesivi della sicurezza urbana) e n. 11 del 30 Luglio 2010 (Ordinanza Sindacale per la raccolta delle

deiezioni canine e per la conduzione dei cani) e sostituisce tutti i provvedimenti sanzionatori precedenti e/o incompatibili con il medesimo.

- 2) Le attività o situazioni, già in essere all'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno adeguarsi, se non diversamente stabilito, entro 180 giorni.

Art. 86: Reiterazione

- 1) Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie in caso di recidiva, la stessa si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
- 2) Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni per essa previste sono raddoppiate.

Art. 87: Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana entra in vigore ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 267/2000.

Art. 88: Norma finale

- 1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione di grado superiore nelle materie oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1: FINALITA'

ART. 2: FUNZIONI DI POLIZIA URBANA

ART. 3: ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

ART. 4: IMPORTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

ART. 5: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI PREVISTE DAL PRESENTE REGOLAMENTO

TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 6: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 7: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

ART. 8: SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

ART. 9: RINNOVO

ART. 10: TERMINE E MODALITA' PER IL PAGAMENTO DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

ART. 11: COLLOCAZIONI DI TAVOLI, SEDIE, FIORIERE E PIANTE ORNAMENTALI NELL'AREA PUBBLICA

ART. 12: INSTALLAZIONE DI VETRINE, ESPOSITORI, DISTRIBUTORI AUTOMATICI O DI ALTRE ATTREZZATURE

ART. 13: OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO CON CARTELLI MOBILI E CON STRISCIONI

ART. 14: DISCIPLINA PER L'ESPOSIZIONE DEI CARTELLI PUBBLICITARI

ART. 15: COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DEI CARTELLI

ART. 16: ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

ART. 17: LUMINARIE

ART. 18: ATTI VIETATI SU SUOLO PUBBLICO ED AREE PRIVATE AD USO PUBBLICO

ART. 19: DIVIETO DI GIOCO SU SUOLO PUBBLICO

ART. 20: MARCIAPIEDI

TITOLO III: CURA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ART. 21: DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALI

ART. 22: OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI OCCUPANTI LE AREE PUBBLICHE

ART. 23: DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I GESTORI DEI NEGOZI

ART. 24: TRASPORTI DI MATERIALI

ART. 25: MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE

ART. 26: SCAVI E POSA DELLE CONDUTTURE SU SUOLO PUBBLICO

ART. 27: OPERAZIONI DI VUOTATURA E SPURGO DEI POZZI NERI - SCARICO NELLE CADITOIE

ART. 28: PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO E ARREDO URBANO

ART. 29: CURA DEL SUOLO E DELL'ABITATO

ART. 30: RAMI E SIEPI

ART. 31: PULIZIA FOSSATI

ART. 32: PULIZIA DEI LUOGHI DI CARICO E SCARICO DELLE MERCI

ART. 33: PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE ALLE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI

ART. 34: ESPOSIZIONE DI PANNI E TAPPETI

ART. 35: DIVIETO DI LAVAGGIO DI ANIMALI E/O DI ALTRI OGGETTI SUL SUOLO PUBBLICO

ART. 36: DIVIETO DI ESERCIZIO DI ATTIVITÀ ARTIGIANE SUL SUOLO PUBBLICO

ART. 37: DANNEGGIAMENTO E/O INSUDICIAMENTO DELLE STRADE

ART. 38: FUMAIOLI E CANNE FUMARIE

ART. 39: DEPOSITI NELLE PROPRIETÀ PRIVATE

ART. 40: GETTO DI MATERIALE DI DEMOLIZIONE

ART. 41: VIALI E GIARDINI PUBBLICI

TITOLO IV: NORME DI TUTELA AMBIENTALE E DELLA QUIETE PUBBLICA

ART. 42: LIMITAZIONI AL PRELIEVO DELL'ACQUA DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO E DAI POZZI PRIVATI

ART. 43: RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI

ART. 44: OGGETTI MOBILI

ART. 45: OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO

ART. 46: ACCENSIONE DI FUOCHI

ART. 47: BILIARDINI, FLIPPER E GIOCHI ALL'ESTERNO DEI LOCALI

ART. 48: USO DEI DISPOSITIVI ANTIFURTO

ART. 49: QUIETE NOTTURNA, PAUSA POMERIDIANA E LAVORI AGRICOLI /GIARDINAGGIO

ART. 50: RUMORI DA LAVORI EDILI

ART. 51: APPARECCHI PER LA RIPRODUZIONE DEL SUONO E STRUMENTI MUSICALI - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE E FESTE

ART. 52: FUOCHI D'ARTIFICIO, PETARDI, ECC.

ART. 53: VEICOLI A MOTORE E LAVORI DOMESTICI

ART. 54: GIOCHI ALL'APERTO E ATTIVITÀ SPORTIVE

ART. 55: ESCLUSIONI – CAMPANE E ALTRE FONTI DI RUMORE

ART. 56: DEPOSITI ESTERNI (PROTEZIONE DAGLI INSETTI NOCIVI E MOLESTI)

ART. 57: PRODUZIONE DI ODORI, GAS, POLVERI, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI

TITOLO V: ANIMALI

ART. 58: ANIMALI DI AFFEZIONE

ART. 59: CUSTODIA, TUTELA E PASCOLO DEGLI ANIMALI

ART. 60: DETENZIONE DI ANIMALI DA REDDITO O AUTOCONSUMO

TITOLO VI : POLIZIA ANNONARIA

ART. 61: VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO

ART. 62: ATTIVITÀ MISTE

ART. 63: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ART. 64: COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – REGIME DELLA AREE

ART. 65: OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI

ART. 66: ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE ALL'ESTERNO DI PUBBLICO ESERCIZIO

ART. 67: DISCIPLINA DEI GIOCHI LECITI E DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI DA TRATTENIMENTO E DA GIOCO DI ABILITÀ

ART. 68: SCAMBIO DI COSE TRA HOBBISTI E SCAMBISTI

ART. 69: SERVIZI IGIENICI NEI LOCALI PUBBLICI

ART. 70: PUBBLICITÀ DEI PREZZI

ART. 71: MATERIALE PORNOGRAFICO

ART. 72: MESTIERI GIROVAGHI

ART. 73: OBBLIGO DI VENDITA (OFFERTA AL PUBBLICO)

TITOLO VII : VARIE

ART. 74: COLLOCAZIONE DEL NUMERO CIVICO E DELLA TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

ART. 75: RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA

ART. 76: ACCATTONAGGIO

ART. 77: ARTISTI DI STRADA

ART. 78: DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

ART. 79: INGRESSO ABUSIVO IN STRUTTURE COMUNALI

ART. 80: CONTRASSEGNO DELL'ENTE LOCALE

ART. 81: CORTEI FUNEBRI, PROCESSIONI E MANIFESTAZIONI

ART. 82: COLLOCAMENTO DI TARGHE O LAPIDI COMMEMORATIVE

TITOLO VIII: SANZIONI

ART. 83: SANZIONI AMMINISTRATIVE

ART. 84: SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

TITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 85: ABROGAZIONI DI NORME

ART. 86: REITERAZIONE

ART. 87: ENTRATA IN VIGORE

ART. 88: NORMA FINALE